

Opzione di rendita rivalutabile reversibile vitalizia

Data ultimo aggiornamento: 14/01/2026

Condizioni di Assicurazione

PARTE I - PRESTAZIONI, PREMIO E RIVALUTAZIONE

Art. 1 Prestazioni assicurate

Il prodotto prevede, a fronte della conversione di un precedente capitale maturato (capitale a scadenza, valore di riscatto o capitale pagabile in caso di decesso), le seguenti prestazioni:

- Prestazione in caso di vita

Alleanza Assicurazioni paga al beneficiario una rendita assicurata rivalutabile, in rate posticipate, fino a che l'assicurato è in vita.

- Prestazione in caso di decesso

Alleanza Assicurazioni, al verificarsi del decesso dell'assicurato, continua a pagare beneficiario la rendita assicurata finché il nuovo assicurato (c.d. "reversionario") è in vita.

L'importo della rendita è determinato in funzione del capitale convertibile, dell'età degli assicurati, del frazionamento (annuale o mensile), e della percentuale di reversibilità prescelta.

Il frazionamento può essere annuale o mensile e non è modificabile durante l'erogazione della rendita.

L'opzione è riservata ad assicurati che al momento della conversione del precedente capitale maturato abbiano un'età almeno pari a 34 anni e 6 mesi e inferiore a 80 anni e 6 mesi.

La differenza di età fra l'assicurato e il reversionario non può essere superiore a 40 anni.

La rendita assicurata iniziale è indicata nell'Appendice di opzione di rendita ed è pagata al netto di eventuali imposte e dei seguenti costi:

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita	
rate annuali posticipate	1,35%
rate mensili posticipate	1,90%

Art. 2 Clausola di rivalutazione

Il prodotto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata Fondo Euro San Giorgio, il cui Regolamento è disponibile sul sito www.alleanza.it.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione della prestazione assicurata si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Alleanza Assicurazioni, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione non può essere inferiore allo 0,00%.

Rendimento della gestione separata

Alleanza Assicurazioni dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,5 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,00% il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto la rendita assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

Art. 3 Versamento del premio

E' prevista la conversione in rendita di un capitale maturato nel precedente contratto. Non è previsto il versamento di ulteriori premi.

PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 Conclusione dell'opzione, dichiarazioni, durata e recesso

Conclusione dell'opzione

Il contratto è concluso quando Alleanza Assicurazioni ha rilasciato l'appendice di rendita.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'assicurato può comportare l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Alleanza Assicurazioni, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Alleanza Assicurazioni comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Durata

Il contratto prevede la corresponsione di una rendita vitalizia reversibile, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato o dell'assicurato reversionario.

Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare a Alleanza Assicurazioni una raccomandata con l'indicazione di tale volontà.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Alleanza Assicurazioni annulla l'opzione di rendita e paga al contraente la prestazione prevista nel precedente contratto, al netto delle rate di rendita eventualmente già pagate.

Art. 5 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto.

PARTE III - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 6 Richiesta di pagamento a Alleanza Assicurazioni

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza Assicurazioni, accompagnate da:

- documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto;
- coordinate bancarie (codice IBAN), del conto corrente di ciascun beneficiario su cui effettuare il pagamento.

In caso di pagamento mensile, per la prima mensilità viene richiesta autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, nel caso di decesso dell'assicurato deve essere presentato il certificato di morte, le informazioni e la documentazione relative al testamento e all'individuazione del beneficiario.

Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

Il pagamento delle rate della rendita assicurata avviene alle date di scadenza previste dall'appendice di opzione rendita secondo le modalità concordate al momento della sottoscrizione dell'appendice.

Alleanza Assicurazioni esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 7 Beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del Codice Civile).

Art. 8 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge (art. 1923 del Codice Civile) le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 9 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere solo quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio.

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Alleanza devono essere inviate a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano

E-mail: alleanza@pec.alleanza.it

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Definizioni

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

GESTIONE SEPARATA

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.